

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE

DI ADBLUE PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA

(CIG 777823743A)

Il presente Accordo Quadro (l’"Accordo") è stipulato in data *●+/*●+/2019

Tra

APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02004750200, in persona dell’Amministratore Delegato, ing. [●], nato a [●] il [●]/ [●]/ [●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "APAM")

e

[●], con sede legale in [●] Via [●] cap [●] C.F. [●] Partita Iva [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●] in persona [●] nato a [●] il [●]/ [●]/ [●] C.F. [●] che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●] (di seguito denominata anche "Appaltatore")

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

CONSIDERATO CHE

- Apam ha individuato nell’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, lo strumento che consente di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure di acquisto, contenere i costi, nonché perseguire le finalità ed i bisogni relativi alla fornitura frazionata di ADBLUE per il funzionamento di tutto il parco autobus aziendale;

- che la stipula dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra Apam e l’Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di

affidamento degli appalti, domanda ai successivi Contratti Attuativi l'approvvigionamento delle forniture;

- che l'Accordo Quadro è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire nei futuri Contratti Attuativi, quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;

- che viene demandato ai successivi Contratti Attuativi stabilire le quantità delle tipologie delle forniture, le condizioni, i prezzi unitari offerti, le specifiche tecniche, nonché i tempi ed i luoghi di consegna, da rendicontare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel singolo Contratto Attuativo;

PREMESSO CHE

- con Determina n. 710 del 18/12/2018 è stato deciso di dare avvio alla procedura negoziata per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura biennale di ADBLUE per autobus;

- il giorno [●]/ [●]/ [●] è stata espletata la procedura di gara, avvalendosi del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, caratterizzate da elevata ripetitività e sicuramente non a notevole ed innovativo contenuto tecnologico;

- è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa [●], con sede legale in [●] Via [●] cap [●] C.F. [●] Partita Iva [●], la quale ha presentato la migliore offerta in funzione dei singoli prezzi unitari per articolo e dell'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), IVA di legge esclusa;

- il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo quadro è risultato aggiudicatario

della predetta procedura negoziata e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;

- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Apam nei confronti del Fornitore e il raggiungimento dell'importo contrattuale non vincolerà in alcun modo Apam, la quale si riserva altresì di apportare all'Accordo Quadro eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi per forniture non contemplate;

- il Fornitore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle Forniture da effettuare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le Parti si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le modalità e condizioni di affidamento dei singoli Contratti Attuativi di fornitura che stabiliranno specificatamente, di volta in volta, la tipologia delle forniture, le quantità, gli importi netti offerti, le modalità ed il luogo di consegna dell'ADBLUE per autobus.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico. I singoli Contratti Attuativi saranno inviati e ritrasmessi per accettazione a mezzo posta elettronica o fax con firma autografa.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione. La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro, pari ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) IVA di legge esclusa, è da considerarsi indicativa trattandosi di Commessa a Costo fisso e Quantità Indeterminata.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che Apam, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli, anche per un quantitativo minimo di forniture predefinito. Si precisa infatti che la fornitura è relativa ai fabbisogni quotidiani e quindi i singoli acquisti potranno essere numericamente elevati e di importi singolarmente contenuti durante tutto il periodo dell'Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nella fornitura frazionata di ADBLUE per autobus, necessari al funzionamento degli autobus aziendali al fine di garantirne la piena operatività, sicurezza ed efficienza.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso, periodo entro il quale Apam potrà emettere i singoli Contratti Attuativi relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso

Accordo. Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto, fatta salva l'opzione di proroga tecnica per una durata massima di 4 mesi e fino alla concorrenza di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

ART. 4 - REFERENTE DELL'ACCORDO QUADRO E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

4.1 Il Fornitore nomina quale proprio Referente dell'Accordo quadro, responsabile nei confronti di Apam per l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Sig/Dott. [●], raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura del Fornitore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Il Fornitore nomina, inoltre, il/i Responsabile/i della Commessa, con incarico di essere il/i referente/i dei Contratti Attuativi e delle forniture, il/i Sig/Dott. [●], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

4.2 APAM nomina quale proprio DEC, il Sig/Dott. [●], quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle forniture ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

Le Forniture di cui ai singoli Contratti Attuativi dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Il Fornitore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di Apam, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. Delle Forniture effettuate dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.

Il DEC verificherà la regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, la cui formale approvazione ne consentirà la liquidazione.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali; il Fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam o a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei prodotti forniti.
- b) eventuali danni a cose di proprietà Apam o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazione di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali.

Il Fornitore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio S.p.A. ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. Il Fornitore dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura di prodotto, si verificassero sversamenti del prodotto nel luogo di consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere, a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del luogo di consegna.

Il Fornitore dovrà disporre di copia di polizza assicurativa responsabilità prodotti (RCP) o equivalente (RCT/RCO), a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, compresa Apam, i suoi dipendenti o collaboratori, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con massimale adeguato alla presente gara. La polizza assicurativa dovrà coprire anche i danni al veicolo e dovuti al fermo del veicolo provocati dall'utilizzo di ADBLUE avente una soluzione fuori specifica o con la presenza di impurità.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria numero [●] in data [●]/ [●]/ [●] dalla [●] per l'importo di Euro [●]. La Garanzia copre tutti gli obblighi assunti dal Fornitore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei

Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Apam nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione della fornitura oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5., del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi netti offerti, fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, saranno considerati fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore non avrà ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 8 - INADEMPIMENTI E PENALI

Per le inadempienze, intese come mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni relative all'attività del presente Accordo Quadro, nonché per qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute, saranno applicate le penali rispetto all'avvenuta segnalazione, cumulabili qualora vengano ravvisate più mancati adempimenti contemporaneamente.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO e/o CONTRATTI ATTUATIVI

Apam ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi con il

Fornitore per inadempimento dell'esecutore mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, riservandosi, inoltre, la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 109 e nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge 136/2010 nelle transazioni finanziarie eseguite dal Fornitore nei singoli Contratti Attuativi.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione di singoli Contratti Attuativi in corso di esecuzione, a meno che la mancata fornitura pregiudichi l'utilizzo alla quale era destinata. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore le forniture realmente effettuate, escluso qualsiasi altro indennizzo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, Apam si riserva la facoltà di aggiudicare l'Accordo Quadro, per il valore residuo, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 10 - CESSIONE

É fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o i Contratti Attuativi, pena la risoluzione. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore del Fornitore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati a seguito dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell'adempimento del presente Accordo Quadro e per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

Responsabile [●]

PEC: apamacquisti@legalmail.it

Per il Fornitore:

[●]

Via [●]

[●]

[●]

PEC: [●]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

ART. 12 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.
- ✓ essere a conoscenza del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati

nello stesso D. Lgs.;

- ✓ impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi
statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 13 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

ART. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorchè non allegati, i seguenti documenti:

- a) il Bando e Disciplinare di Gara e il Capitolato d'oneri per la fornitura biennale di ADBLUE per autobus oggetto del presente Accordo;
- b) l'Offerta economica presentata da [●] in data [●]/[●]/[●];

c) le norme del Codice civile e la normativa vigente in materia.

ART. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Mantova, [●]/[●]/[●]

Per l'Appaltatore [●]

Il Legale Rappresentante

[●]

Firmato digitalmente

Per APAM Esercizio Spa

L'Amministratore Delegato

[●]

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti punti:

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Art. 8 – Prezzi contrattuali

Art. 9 – Inadempimenti e penali

Art. 10 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e/o Contratti Attuativi

Art. 13 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo

Art. 15 - Foro competente

Art. 17 - Tutela dei dati personali

Per l'Appaltatore [●]

Il Legale Rappresentante

[●]

Firmato digitalmente

Per APAM Esercizio Spa

L'Amministratore Delegato

[●]

Firmato digitalmente